Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 | Roma — Venerdì 24 Luglio | Numero 174

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell' Unione postale:		» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **304** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sotto il numero 199 dell'elenco III, annesso alla tabella *B* della legge 23 luglio 1881 numero 333, serie 3ª, dopo le parole: Strada Amerina da Guardea al ponte sul Tevere, si aggiunga: compreso il ponte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

C. Perazzi.
G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **305** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contingente di 1ª categoria da somministrarsi

dalla leva militare marittima, sui nati nel 1876, è fissato a quattromilacinquecento uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **307** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A partire dal dì 1° gennaio 1897 il Comune di Sambuca Pistoiese è distaccato, per gli effetti giudiziarî, dal mandamento di S. Marcello Pistoiese ed aggregato al secondo mandamento di Pistoia.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto Reale a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1896.

UMBERTO.

G. COSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **318** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Compensi di costruzione

Art. 1.

Sono accordati per un decennio, dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi di costruzione indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per gli scafi delle navi mercantili di mare, dei laghi e dei fiumi, nazionali od estere, costruiti in Italia, è accordato un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda di lire 77 per gli scafi di ferro e di acciaio, e di lire 17,50 per quelli di legno.

Per ottenere questo compenso le dette navi dovranno essere inscritte nella 1ª classe del Registro italiano, o di quegli altri Registri nazionali, che, con decreto Reale, sentito il Comitato pei disegni delle navi, saranno pareggiati al Registro italiano per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Per le navi da guerra commesse da stranieri ai cantieri nazionali non sono concessi i compensi di costruzione contemplati nel presente capo; però saranno restituiti i dazi pagati per la introduzione dall'estero dei materiali impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, degli apparecchi ausiliari, nonchè per gli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio, ed in genere per tutto quanto occorre per l'allestimento di dette navi.

Per gli scafi di navi da guerra commessi dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle stesse navi, la Regia marina nello stabilire il prezzo a pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all'estero, metterà in conto l'ammontare dei dazi doganali pei materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei suddetti lavori.

I compensi accordati dal presente articolo agli scafi di ferro o acciaio, saranno ridotti del 10 per cento se nella costruzione degli scafi medesimi venissero impiegati, per meno di tre quarti, materiali di fabbrica nazionale.

Altra riduzione del 15 per cento sarà fatta se agli scafi suddetti fossero applicate macchine e caldaie costruite all'estero.

Nessun compenso è dovuto per gli scafi di ferro, acciaio, o legno, di qualunque portata non destinati alla navigazione, ma riservati al servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi e dei fiumi, come draghe e bette, rimorchiatori senza coperta, barche cisterne, pontoni, barche e battelli, boe e gavitelli.

Art. 3.

L'esenzione daziaria accordata dalla vigente tariffa doganale alle barche e ai battelli è abolita. Con decreto Reale sarà stabilito per questi, come per ogni altro galleggiante destinato al servizio interno dei porti, un dazio d'importazione nei porti e nelle rade d'Italia.

Art. 4.

Non è accordato compenso di costruzione alle navi rivestite esclusivamente di legno, la cui ossatura sia interamente di ferro o di acciaio.

Qualunque trasformazione di una nave che abbia per risultato di aumentarne la stazza dà diritto, se eseguita in Italia, ad un compenso calcolato in conformità del precedente articolo 2 e in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda.

Art. 5.

È accordato per un decennio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.

Tale compenso sarà commisurato per le macchine in ragione di lire 12,50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9,50 per quintale.

Nel caso in cui agli scafi di ferro o acciaio, costruiti in Italia, si volessero applicare macchine e caldaie costruite al-

l'estero, queste, per godere del compenso come sovra rispettivamente stabilito, dovranno aver pagato il dazio d'introduzione nello Stato.

Art. 6.

Per gli apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore, costruiti in Italia nel decennio indicato nell'articolo 5, è accordato un compenso di costruzione di lire 11 per ogni quintale.

Art. 7.

I compensi, tanto per gli scafi, quanto per le macchine e le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, saranno pagati al costruttore, salvo convenzione in contrario con il committente.

Art. 8.

Qualora le navi per le quali sia stato pagato il compenso di costruzione di cui agli articoli 2, 5 e 6, venissero destinate al servizio interno dei porti e delle rade, ed inscritte nel relativo Registro, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario il montare dei compensi ricevuti, se l'inscrizione nel detto registro sarà avvenuta entro cinque anni dalla data del varo.

Art. 9.

Durante il decennio nel quale sono accordati i compensi di costruzione di cui nel presente capo è soppresso il reggimento di importazione in franchigia dei dazi stabiliti dalle leggi 19 aprile 1872 n. 759 (Serie 2ª) e 30 maggio 1878 n. 4390 (Serie 2ª) sui materiali adoperati nelle costruzioni navali.

È ugualmente soppresso il premio di costruzione stabilito, per le costruzioni navali in legno, dal decreto legislativo 14 luglio 1866 n. 3086.

Saranno però restituiti i dazi sui materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nella riparazione degli scafi di ferro, di acciaio o di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo contemplati nei precedenti articoli 2, 5 e 6.

Lo stesso trattamento sarà usato per gli oggetti di dotazione e di ricambio.

Per ottenere la restituzione dei dazi di cui nei precedenti due paragrafi, gli interessati dovranno produrre le prove di aver pagato su tutti i materiali di provenienza estera, impiegati nell'eseguire detti lavori, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture od i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.

Le leggi 31 luglio 1879 n. 5014 (Serie 3ª) e 30 giugno 1889 n. 6230 (Serie 3ª) e il Regio decreto 22 marzo 1888 n. 5372 (Serie 3ª) sono abrogati.

Art. 10.

Se durante il periodo di validità della presente legge fosse arrecata alcuna modificazione ai dazi d'entrata ora portati dalla vigente tariffa doganale sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con decreto Reale, gli aumenti o le diminuzioni corrispondenti da farsi ai compensi di costruzione.

Art. 11.

Per le navi, le macchine e le caldaie in corso di costruzione al tempo dell'entrata in vigore della presente legge, saranno pagati i compensi stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885 n. 3547 (Serie 3ª), e *30 giugno 1889 n. 6230* (Serie 3ª).

Per quelle poi che si trovassero in corso di costruzione alla scadenza della presente legge sarà pagato il compenso stabilito dai precedenti articoli, sotto condizione che gli interessati producano le prove d'aver pagato su tutti i materiali, di provenienza estera, in esse impiegati, i dazi fissati dalla tariffa doganale, e per i materiali nazionali le fatture o i certificati degli stabilimenti che li hanno forniti.

Il compenso non sarà però dovuto se le navi costruite non siano state varate entro due anni dalla scadenza della presente legge.

CAPO II.

Premi di navigazione

—

Art. 12.

È accordato, a partire dalla promulgazione della presente legge, ed alle condizioni stabilite dai successivi articoli 13 e 14, un premio di navigazione alle navi nazionali a vela ed a vapore:

a) quando compiano viaggi fra punti al di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, o che partendo da un porto dei mari di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, passino il canale o lo stretto sovra indicati, ovvero li ripassino tornando in Mediterraneo;

b) quando compiano viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo, compresi il mar di Marmara, mar Nero, mare di Azoff o del Danubio, esclusi però quelli eseguiti fra i porti dello Stato;

c) alle navi a vapore è concesso un premio di navigazione anche quando compiono viaggi fra i porti dello Stato.

Tale premio è stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso nelle misure seguenti:

1° Per i viaggi di cui alla lettera *a*, centesimi 80 per il primo triennio di età delle navi, con decrescenza per ogni triennio di età successivo di centesimi 10 per i piroscafi e centesimi 15 per i velieri.

Quando per effetto di questa graduale diminuzione il premio sarà ridotto per i velieri a centesimi 20, esso sarà mantenuto costante in tale misura fino alla scadenza della concessione;

2° Per i viaggi indicati alle lettere *b* e *c* il premio sarà eguale ai due terzi di quello stabilito nel precedente paragrafo.

Per i viaggi di cui alla lettera *a* destinati al trasporto di emigranti non sarà pagato il premio quando sia legalmente constatato che gli armatori abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a guarentigia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.

Il Ministro della marina potrà accordare l'aumento del 50 per cento sui premi di navigazione ai piroscafi di costruzione nazionale, i quali raggiungono la velocità di almeno 16 miglia all'ora in pieno carico e per una corsa di 12 ore. Questo aumento sarà pagato sui capitoli del bilancio della marina relativi al servizio militare.

Art. 13.

Dei premi di navigazione godranno:

a) Le navi inscritte nelle matricole di uno dei Compartimenti marittimi del Regno alla data della promulgazione della presente legge, purchè siano di costruzione nazionale;

b) le navi di costruzione nazionale che saranno in-

scritte come sovra durante un decennio dalla data della promulgazione della presente legge;

c) le navi di costruzione estera purchè la loro inscrizione nelle suddette matricole sia avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1887;

d) le navi che trovandosi in corso di costruzione nello Stato al tempo della scadenza del decennio indicato alla lettera *b* verranno inscritte in matricola prima che sian trascorsi due anni dal tempo anzidetto;

e) le navi costruite all'estero ed inscritte nelle matricole di cui sopra, dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1895, godranno soltanto della metà del premio concesso col precedente articolo 12.

Art. 14.

Per godere del premio di navigazione indicato all'articolo 12, le navi dovranno:

1° Essere inscritte nella 1ª classe del Registro italiano, o di altri Registri nazionali, che saranno ad esso pareggiati;

2° Avere una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate se piroscafi, 250 tonnellate se velieri in ferro od in acciaio, e 100 tonnellate se velieri in legno, nel caso di cui alla lettera *a* del precedente articolo 12, ed avere una stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo stesso;

3° Non avere oltrepassata l'età d'anni 15 se piroscafi, e di anni 21 se velieri.

Art. 15.

Sono esclusi dal beneficio del premio di navigazione i bastimenti da diporto e quelli addetti alle linee contemplate dai quaderni d'onere delle vigenti convenzioni per i servizi marittimi, comprese le linee che devono essere esercitate senza sovvenzione.

Art. 16.

Il premio, di cui all'articolo 12, sarà dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.

Il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo la distanza compresa tra i porti di partenza e di arrivo, computata sulla linea diretta marittima.

Art. 17.

In caso di guerra, epidemia o altra circostanza straordinaria, il Governo potrà requisire i bastimenti premiati.

Art. 18.

Le navi a vapore concorrenti ai premi di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente la corrispondenza e i pacchi postali in servizio delle Regie poste.

CAPO III.

Navigazione di cabotaggio

Art. 19.

L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e spiagge dello Stato, sono riservati alla bandiera nazionale, salvo il caso di perfetta reciprocità.

CAPO IV.

Tasse e diritti marittimi

A. — **Tassa di ancoraggio.**

Art. 20.

Le navi a vapore nazionali e le estere, equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, le quali approdino a un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) Lire 1,40 per ogni tonnellata di stazza se provengano dall'estero;

b) Lire 0,50 se navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.

Queste tasse sono valevoli per 30 giorni incominciando dal giorno dell'approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di 12 mesi pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite dalle lettere *a* e *b* di questo articolo.

Art. 21.

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) Lire 0,50 per ogni tonnellata, se hanno la portata di 100 tonnellate o meno;

b) Lire 0,80 per ogni tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo.

Art. 22.

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alle navigazioni del Mare Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra e al Canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar d'Azoff pagheranno par tassa d'ancoraggio per ogni tonnellata di stazza:

a) Lire 0,20 per ogni tonnellata di stazza compresa fra le 20 e le 50;

b) Lire 0,40 per ciascuna tonnellata eccedente le 50 e fino a 100;

c) Lire 0,60 per ciascuna tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi dall'estero.

I bastimenti a vela inferiori alle 20 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

Art. 23.

Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno rispettivamente la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza, pagheranno per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata il diritto di lire 5,00.

Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggieri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di lire 14 per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato.

Se poi imbarca o sbarca una quantità di merci inferiore al decimo o al quinto delle tonnellate di stazza, può imbarcare o sbarcare, pagando il quarto o la metà della tassa di ancoraggio, e senza che sia tenuta al pagamento del diritto di lire 14, tanti passeggieri quanti ne occorrono per completare il decimo o il quinto del tonnellaggio netto, calcolando che ciascuno di essi equivalga, per rispetto alla tassa, a quattro tonnellate di merci. Pei passeggieri in eccedenza dovrà pagare il diritto di lire 14 ciascuno.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte. Tuttavia se un bastimento abbia pagato in più porti complessivamente la tassa intera nella misura stabilita, secondo i casi, dagli articoli 20, 21 e 22, esso può compiere operazioni di commercio anche in altri porti, senza il pagamento di alcuna altra tassa di ancoraggio, purchè dal giorno dell'approdo al porto, nel quale venne imposta la prima tassa, non siano trascorsi 30 giorni, se trattisi di piroscafi, ed un anno se trattisi di velieri.

Art. 24.

I piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato, pagheranno per tassa annuale di ancoraggio lire 0,50 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 25.

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio;

a) I bastimenti da guerra di tutti gli Stati;

b) I bastimenti da diporto di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi;

c) I battelli addetti alla pesca e al trasporto di passeggieri o merci nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato, e i galleggianti in genere che per il proprio esercizio sono muniti di licenza mediante il pagamento dei diritti fissati dagli articoli 31, 32, 33 e 34 della presente legge;

d) I bastimenti in rilascio forzato o volontario quando non facciano alcuna operazione di commercio.

Art. 26.

Le tasse mensili di ancoraggio saranno pagate prima della partenza del bastimento e non mai dopo la scadenza di esse.

Quelle annuali al principio di ogni periodo di 12 mesi.

Art. 27.

Le tasse di ancoraggio si pagano, sia pei bastimenti a vela, sia per quelli a vapore, sul tonnellaggio netto di registro.

Le frazioni di tonnellata maggiori a 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non sarà tenuto conto.

Art. 28.

Se le navi italiane venissero in un paese straniero assoggettate al pagamento di tasse e diritti marittimi non imposti alle navi di quel paese, od imposti in una misura diversa, il Governo del Re potrà, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, stabilire per le navi di quel paese, che approdino ai nostri porti, le tasse o i diritti che saranno stimati necessari per compensare gli aggravi sofferti dai bastimenti italiani nel suddetto paese, non che togliere alle navi stesse il trattamento di favore concesso dal presente capo per l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio, ed il pagamento della tassa ridotta in ragione della quantità di merci imbarcate o sbarcate.

Art. 29.

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorità marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione indicata sulla patente di sanità o sulle carte di bordo.

L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio della autorità marittima.

B). — **Diritti Marittimi**

Art. 30.

Per la concessione delle patenti di sanità ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero si pagheranno:

Lire 0,25 dalle navi a vela di portata inferiore alle 51 tonnellate;

Lire 0,50 dalle navi a vela che abbiano una stazza fra le 51 e le 100 tonnellate;

Lire 2,00 dalle navi a vela di portata superiore alle 501 tonnellate e dalle navi a vapore di portata inferiore alle 501 tonnellate;

Lire 5,00 dai piroscafi di portata superiore.

Art. 31.

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di lire 2,00, se sono di portata non maggiore di 10 tonnellate, e di lire 5,00 se sono di portata superiore:

a) Le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e delle spugne, anche quando esercitano la pesca all'estero;

b) I battelli addetti al traffico fra i porti, le rade e le spiaggie del proprio circondario marittimo o alle coste ad esse adiacenti, quando siano muniti di speciale autorizzazione del Ministero della marina;

c) Le barche e i piccoli bastimenti a vela autorizzati ad estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'articolo 911 lettera *B* del regolamento 20 novembre 1879, modificato col Regio decreto 7 novembre 1889, quando abbiano una portata inferiore alle tonnellate di stazza;

d) I battelli che nei porti trasportano passeggieri, operai, stivatori e maestranze, o che sono in esclusivo servizio delle società di navigazione e degli stabilimenti balneari, i battelli per la nettezza dei porti e i ponti da calafato.

Art. 32.

Per la concessione della licenza annuale:

a) Pagano il diritto di lire 5,00:

I battelli che sono in esclusivo servizio dei fornitori di viveri e di attrezzi navali, degli spedizionieri e degli interpreti, i gozzi da carico e le barche zavorriere quando non abbiano una portata maggiore di 10 tonnellate, le barche con molinello per salpare ancore, e i gozzi da rimorchio;

b) Pagano il diritto di lire 10,00:

I gozzi da carico, le piatte, i barconi e i navicelli che servono per l'imbarco e lo sbarco delle merci nei porti, nelle rade e nelle spiaggie, che abbiano una portata dalle 11 alle 25 tonnellate, le barche zavorriere che abbiano una portata maggiore delle 10 tonnellate e le barche cisterne;

c) Pagano il diritto di lire 20,00:

Le piatte, i barconi e i navicelli per l'imbarco e lo sbarco delle merci, di portata maggiore di 25 e inferiore a 51 tonnellate, le bette portafango e i pontoni da carenaggio.

Art. 33.

Le piatte, i barconi e i navicelli pel trasporto delle merci, i quali abbiano una portata superiore a 50 tonnellate, anche quando siano nazionalizzati e muniti di ruolo, e i galleggianti in genere adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti,

saranno muniti di licenza mediante pagamento di un canone annuo, che non potrà in nessun caso essere maggiore di lire 5,00 per ogni tonnellata di stazza.

I battelli dei venditori ambulanti di viveri, frutta, bibite e simili nei porti, saranno pure muniti di licenza, e le licenze verranno rilasciate in un numero da determinarsi, per ciascun porto, dall'autorità marittima locale e contro il pagamento di un annuo canone che sarà fissato per appalto.

Art. 34.

Per la concessione della licenza annuale da diporto pagheranno il diritto di lire 5,00 i battelli a remi e a vela di portata non maggiore di 5 tonnellate; pagheranno il diritto di lire 10,00 i battelli a remi e a vela di portata maggiore e quelli a vapore di qualsiasi portata.

Art. 35.

Per la concessione della licenza annuale pagheranno le tasse di ancoraggio rispettivamente stabilite dagli articoli 20 e 22, secondo la loro portata:

a) Le barche e i piccoli bastimenti a vela non compresi nella lettera *c*) del precedente art. 31, autorizzati a estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'articolo 911, lettera *B*, del regolamento 20 novembre 1879, modificato col Regio decreto 7 novembre 1889;

b) I piccoli piroscafi con o senza coperta che non siano addetti al rimorchio.

Quando però le barche ed i piccoli bastimenti a vela menzionati nella lettera *a*) di quest'articolo dovessero esercitare il trasporto delle merci nei porti, sono tenuti a munirsi anche della licenza di cui al precedente articolo 32, secondo la rispettiva loro portata.

I piccoli piroscafi che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggieri e il rimorchio saranno muniti di due licenze annuali mediante il pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio.

Art. 36.

Per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) Lire 30 dagli aspiranti al grado di capitano superiore, di capitano di lungo corso, di ingegnere navale e di costruttore navale di prima classe;

b) Lire 20 dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di 2ª classe e di macchinista in primo;

c) Lire 10 dagli aspiranti al grado di macchinista in secondo e all'ufficio di perito stazzatore;

d) Lire 5 dagli aspiranti al grado di padrone, e di scrivano.

La detta tassa sarà pagata, quando ne sia il caso, metà per l'esperimento teorico e metà per quello pratico.

Art. 37.

Per la spedizione delle patenti di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) Lire 60 per le patenti di capitano superiore, di capitano di lungo corso, d'ingegnere navale e di costruttore navale di 1ª classe;

b) Lire 40 per le patenti di capitano di grande cabotaggio, macchinista in primo e di costruttore navale di 2ª classe;

c) Lire 20 per le patenti di macchinista in secondo e per i certificati di abilitazione all'ufficio di perito stazzatore;

d) Lire 10 per le patenti di padrone.

Per le promozioni da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa tra i diritti fissati per i due gradi.

Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno lire 5.

Art. 38.

Per la spedizione dei certificati di idoneità al grado di scrivano e per le autorizzazioni consolari ai capitani di grande cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, nonchè per le autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico e dirigere barche alla pesca *illimitata* si pagheranno lire 2, e per ogni duplicato di tali titoli centesimi 50.

Art. 39.

I capitani delle navi, allorchè l'equipaggio ed i passeggieri scenderanno alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, o altrimenti per essere tenuti in osservazione, dovranno provvedere allo sbarco ed al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso ed al trasporto di questi ultimi presso gli apparecchi di disinfezione ed alla loro ripresa, dopo disinfettati.

Gli stessi capitani dovranno provvedere anche al mantenimento delle persone imbarcate sulla nave, che, per misure sanitarie, dovessero rimanere a terra, prima che la nave sia ammessa a libera pratica, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso le dette persone.

Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno una retta giornaliera di lire 3,00; sono però esenti da questo pagamento gli indigenti e gli impiegati civili e militari dello Stato, che viaggiano per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.

Art. 40.

I capitani delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti gli equipaggi, i passeggieri, gli effetti d'uso, gli animali ed, occorrendo, le merci e le navi stesse, sia nei porti, sia nelle stazioni sanitarie, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso i proprietari degli oggetti medesimi.

Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dai Ministeri dell'interno e della marina e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazione sanitarie.

Per le visite mediche agli equipaggi ed ai passeggieri i capitani pagheranno lire 5,00 pei piroscafi di oltre 500 tonnellate, e lire 2,00 pei piroscafi di tonnellaggio inferiore e pei velieri, se vi è il medico di porto; se questi manca corrisponderanno invece l'indennità ed, all'occorrenza, le spese di trasferta che saranno fissate dai Prefetti, udito il Consiglio Provinciale sanitario.

Per ogni guardiano addetto alla sorveglianza delle navi in isolamento od imbarcate per misure sanitarie pagheranno per ogni giorno, anche incominciato, lire 3,00.

I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese.

Gli articoli 35 e 36 della legge 6 dicembre 1885 n. 3547 (Serie 3ª) sono abrogati.

Art. 41.

La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto,

e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene, e sulle spiagge, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio superiore di marina, e per le materie relative ad interessi commerciali anche il parere delle competenti Camere di commercio.

Art. 42.

Per il rilascio degli atti di nazionalità ai bastimenti di nuova costruzione o acquistati all'estero, pagheranno:

Lire 2,50 i velieri di portata non maggiore di 100 tonnellate;

Lire 5,00 i velieri di maggiore portata e i piroscafi aventi una stazza non superiore alle 500 tonnellate di registro;

Lire 10,00 gli altri piroscafi.

Quando gli atti di nazionalità debbano rinnovarsi per esaurimento e per cambiamento di tipo o trasformazione del bastimento si pagheranno gli stessi diritti.

In tutti gli altri casi i diritti da pagarsi per la rinnovazione degli atti di nazionalità saranno doppi di quelli sovra stabiliti.

Art. 43.

Il libretto di matricolazione della gente di mare di 1ª categoria, il ruolo di equipaggio, i relativi fogli intercalari e il passavanti provvisorio, saranno dagli uffici di porto nello Stato e dai RR. ufficiali consolari all'estero, rilasciati gratuitamente.

C) — **Canone per la concessione dei terreni arenili**

—

Art. 44.

Il canone per ottenere le concessioni di terreni arenili a uso di cantieri navali è fissato a 5 millesimi all'anno per metro quadrato.

D) — **Disposizioni generali**

—

Art. 45.

Alle differenze provenienti da errore di calcolo, nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse, indicate nel capo IV di questa legge, è applicata la prescrizione stabilita dall'articolo 7 del R. decreto 17 novembre 1887 n. 5084 (Serie 3ª), con cui furono approvati il repertorio e le disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa generale doganale.

CAPO V.

Contributo alle casse degli invalidi della marina mercantile

—

Art. 46.

La metà del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel corpo Reale Equipaggi durante il primo periodo della ferma, e in occasione della loro chiamata sotto le armi, sarà valutato dalle amministrazioni delle Casse degli invalidi e del fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al fondo suddetto, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione senza ritenuta sulla paga degli inscritti summentovati.

Sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di L. 80,000 per soccorrere le Casse e il fondo invalidi più bisognosi.

Art. 47.

Dai compensi di costruzione alle navi mercantili nazionali e dai premi di navigazione, previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 11 e 12 della presente legge, sarà prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nel cui territorio è compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'inscrizione della nave.

Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sarà versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.

Però, quando dell'equipaggio di una nave facciano parte marinai ascritti alla Cassa invalidi di un altro compartimento, la quota del 5 per cento sul premio di navigazione relativa ai marinai stessi sarà versata alla Cassa cui sono ascritti.

CAPO VI.

Applicazione della legge

—

Art. 48.

Sono abrogate le disposizioni della legge del 6 dicembre 1885 n. 3547 (Serie 3ª), contrarie a quelle della presente legge.

Art. 49.

Il Governo del Re provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 50.

Agli effetti della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1896-97 sarà inscritta al capitolo n. 17 — Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri nazionali ecc., la somma di lire 3,900,000, e nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio predetto sarà portato all'articolo 2 — Diritti marittimi - Tassa d'ancoraggio del capitolo n. 29, Dogane e diritti marittimi, l'aumento di lire 1,535,000.

Negli esercizi successivi al 1896-97 gli stanziamenti rispettivi saranno annualmente determinati con la legge del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1896.

UMBERTO.

B. Brin.
A. Branca.
L. Luzzatti.
F. Guicciardini.
Visconti Venosta.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

———

Il Numero 308 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Veduta la tabella generale delle sezioni elettorali politiche;

Veduta la proposta del Prefetto di Sassari per l'aggregazione del Comune di Onani alla sezione elettorale di Bitti;

Ritenuto che il Comune di Onani ha 19 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Onani è aggregato alla sezione elettorale di Bitti del Collegio di Nuoro, venendo così separato dal Comune di Lula, il quale rimane costituito in sezione autonoma con 88 elettori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 309 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo risultante dallo scambio di note dell'11 e 16 giugno 1896 fra il Ministero degli Affari Esteri d'Italia ed i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino per una seconda proroga al 31 dicembre 1896, della convenzione di buon vicinato del 27 marzo 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

CAETANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

SECONDA PROROGA (al 31 dicembre 1896) della Convenzione di buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 27 marzo 1872.

11 e 16 giugno 1896

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
AI CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Roma, 11 giugno 1896.

Il conte Cambray Digny ha creduto, per ragioni tutte sue personali, di rassegnare il mandato di plenipotenziario pei negoziati della nuova Convenzione di buon vicinato colla Repubblica di San Marino, mandato conferitogli dalla passata amministrazione e che l'amministrazione attuale aveva confermato inviandogli pieni poteri ed istruzioni.

Questo contrattempo e la scelta di un nuovo plenipotenziario, del quale avrò l'onore di far conoscere quanto prima il nome alle SS. LL. Ill.^{me}, hanno portato una perdita di tempo tale da rendere insufficiente la proroga della convenzione del 1872, stipulata, con note 16 e 19 aprile, fino al 31 del corrente mese. Non mi resta quindi che proporre una nuova proroga della Convenzione stessa, proroga che, viste le prossime vacanze parlamentari, non potrebbe essere per un termine inferiore a 6 mesi, ossia fino al 31 dicembre.

Dispiacente che per circostanze imprevedibili il governo del Re siasi trovato e si trovi nella necessità di ritardare i negoziati in discorso, mi lusingo che le SS. LL. Ill.^{me} non avranno difficoltà ad accogliere tale proposta, intesa ad assicurare nel frattempo la continuità dei buoni rapporti fra i due Stati, e Le prego di volermene dare atto, intendendosi così con questo scambio di note stipulata la nuova proroga.

In attesa di tale cortese comunicazione, rinnovo ecc.

CAETANI.

I CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

San Marino, 16 giugno 1896.

Eccellenza,

Siamo onorati della ossequiata nota di Vostra Eccellenza degli 11 corrente, colla quale ci partecipa che, per cause impreviste e indipendenti dalla volontà del governo di S. M. il Re, è resa insufficiente la proroga della Convenzione del 1872, concordata con note 16 e 19 aprile, fino al 31 giugno 1896, e ci propone di estendere tale proroga a tutto dicembre prossimo venturo.

Noi riconosciamo la ragionevolezza di questa proposta dell'Eccellenza Vostra, e la accogliamo di buon animo, tanto più che essa è intesa ad assicurare la continuità dei buoni rapporti fra i due Stati, e dichiariamo che col presente scambio di note s'intende senza altro stipulata la nuova proroga.

Fidenti poi nella bontà dell'Eccellenza Vostra e nella benevolenza del regio governo, ci permettiamo di domandare, che in pendenza delle trattative per una nuova Convenzione tra il regno d'Italia e la nostra Repubblica, possa questa continuare a ricevere quella annuale quantità di sale e di tabacco che ha sempre avuto dal 1890 in poi, dappoichè le ragioni per le quali ottenne dal ministro delle finanze un aumento di 2000 chilogrammi di tabacco e di 220 quintali di sale sul contingente fissato dalla convenzione del 1872, sussistono ancora, ed anzi si fanno sempre più gravi, non potendosi specialmente negare l'accrescimento avvenuto e continuo della nostra popolazione.

Gradisca, ecc.

G. BORELLI, anche pel collega assente.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 10 maggio 1896, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli).*

SIRE!

Già da tempo l'Amministrazione del Comune di Grumo Nevano era oggetto, da parte della Prefettura di Napoli, di una attiva vigilanza per il modo arbitrario ed illegale nel quale era condotta, ad opera specialmente del segretario, unico arbitro della civica azienda. Circa le condizioni di questa, effetto dell'accennato malgoverno, basterà io dica che, di fronte ad una entrata di circa sessantamila lire, il Comune è oberato di debiti per un complessivo ammontare di quasi un milione. È evidente come

questa situazione paralizzi ogni funzione amministrativa e tutti i pubblici servizi sieno addirittura abbandonati, col più vivo e pericoloso malcontento dei cittadini.

Ad impedire l'inevitabile rovina del Municipio, e poichè non son valse le più vive ed insistenti premure dell'Autorità superiore perchè si abbandonasse il sistema finora seguito, non esito proporre alla M. V. il radicale provvedimento dello scioglimento del Consiglio comunale e della nomina di un Regio Commissario straordinario.

Mi onoro quindi sottoporre alla Vostra Augusta firma l'unito schema di Regio decreto, che quella misura dispone.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Tortono cav. Francesco è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Amministrazione Centrale.

Con Regio decreto del 5 luglio 1896:

Perini comm. Giovanni Maria, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute a decorrere dal 1° settembre 1896.

Corte dei Conti.

Con Regi decreti del 12 luglio 1896:

Cessari cav. dott. Nicola, capo sezione di 1ª classe, è nominato ragioniere di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 6000.

Schiavo cav. Enrico e Tozzi cav. dott. Alfonso, capi sezione di 1ª classe, sono nominati direttori capi di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Longobardi cav. Domenico e Marangoni cav. Lorenzo, segretari con l'annuo stipendio di lire 4000, sono nominati capi sezione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Coppi cav. dott. Arturo, Massone Giuseppe, Prati Romolo, Tavassi dott. Ernesto e Tagliamonte dott. Gaetano, vice segretari di 1ª classe, sono nominati segretari di 3ª classe con l'annuo stipendio di lire 3000; il 1° ed il 4° per esame di concorso ed il 2°, 3° e 5° per esame di idoneità.

Tavosanis dott. Gino, vice segretario di 3ª classe, è dichiarato dimissionario volontario dal posto, con effetto dal 16 luglio 1896.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 35412 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20 al nome di Eritrea Teodolinda Leonilla, nubile, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Eritrea *Leonilla Teodolinda*, nubile, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè:

1° N. 440633 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 45333 della soppressa Direzione di Torino) per L. 30 al nome di Bianchetti cav. dott. Giovanni fu Antonio;

2° N. 648412 emessa a Firenze il 31 luglio 1873 per L. 1600, intestata a Bianchetti Giovanni fu Giovanni Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchetti Giovanni Battista fu Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè:

1° N. 931317 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 165, al nome di Ragionieri *Caterina* di Leopoldo, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Livorno, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Lowe Maria Giorgina fu Guglielmo, vedova di Casalini Giovanni-Eugenio domiciliata in Firenze.

2° N. 945155, per L. 20, al nome di Ragionieri *Caterina* di Leopoldo, nubile, domiciliata in Livorno (vincolata come la precedente) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ragionieri *Maria-Assunta-Caterina-Augusta* di Leopoldo ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1.100.354 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 65 al nome di Marrone *Venere* di Michele, minore sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Trapani, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marrone *Veneranda* ecc. (il resto come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,100,355 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5, al nome di Marrone Maria e *Venere* di Michele, las econda minore sotto la patria podesta del padre, legatarie indivise della signora Butera Maria fu Michele, domiciliate in Trapani, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Marrone Maria e *Veneranda* ecc. (il resto come sopra) vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 727281 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55 al nome di Carniglia Vittorio, Luigi, Giovanni e Clementina fu Giambattista, minori, sotto la patria potestà della madre Garibaldi Maria fu Giambattista, domiciliati in Chiavari;

N. 822986 per L. 30, al nome di Carniglia Vittorio, Luigi e Giovanni fu Giambattista, minori, come sopra;

N. 746766 per L. 100, a favore di Carniglia Clementina, Vittorio, Luigi e Giovanni fu Giambattista, minori, come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente:

il 1° a Carniglia *Domenico-Pietro-Vittorio*, Luigi, Giovanni e *Angela-Clementina-Luigia* fu Giambattista;

il 2° a Carniglia *Domenico-Pietro-Vittorio*, Luigi e Giovanni fu Giambattista;

il 3° a Carniglia *Angela-Clementina-Luigia*, *Domenico-Pietro-Vittorio*, Luigi e Giovanni fu Giambattista, minori, come sopra, veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

N. 711738 per L. 45;
N. 712762 per L. 5;
N. 720354 per L. 60;

al nome di Massimino *Giovanni* fu Enrico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Massimino Pietro Giovanni fu Enrico vero proprietario delle rendite stesse.

Ai termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 820223 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200 annue al nome di Monteverde Antonio e Giovanni Modesto fu Andrea, minori sotto la patria potestà della madre Sanguineti Maria fu Girolamo vedova Monteverde, domiciliati in Chiavari (Genova) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monteverde Giovanni Antonio e Giovanni Modesto fu Andrea, minori ecc. come sopra veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 227904, N. 227911 e N. 252404 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente ai N.i 44964, 44971 e N. 69464 della soppressa Direzione di Napoli) rispettivamente di annue L. 130; 70 e 5 al nome di Crupi Carmela fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Crupi Carmela fu Domenico Giuseppe, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1071502 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2000 al nome di De Cesaris Isolina fu Francesco, nubile,

domiciliata in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Cesaris Maria Isolina fu Francesco, nubile, domiciliata in Firenze, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 587839 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200, al nome di Scosceria Maria, Carlotta, Cattorina, Angela e Filomena fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Scotto Teresa domiciliate in Oreo-Feglino (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scosceria Maria, Carlotta, Maria-Catterina, Maria-Angela e Filomena fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Scotto Teresa, domiciliate ad Oreo-Feglino (Genova) vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè N. 1034307 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 225, al nome di Canepa Maria-Maddalena di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canepa Maddalena-Chiara-Tommasina di Giovanni Battista (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

I coniugi Matilde Di Pietro fu Pio e Michele Carta-Mameli fu Luigi, domiciliati in Roma, dichiarano di avere smarrita la ricevuta loro rilasciata da questa Direzione Generale il 30 gennaio 1893, sotto il n. 2598 d'ordine, e coi numeri 33731[846531 di protocollo e posizione, per il deposito di due certificati della complessiva annua rendita del Consolidato 5 0[0 di lire quattrocentocinquanta, con godimento dal 1° luglio 1895, da tramutarsi in cartelle al portatore; quindi domandano la consegna di tali cartelle senza restituzione della detta ricevuta.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, non intervenendo opposizioni al dichiarato smarrimento nel termine di un mese dalla prima delle tre pubblicazioni del presente avviso, si provvederà alla consegna delle cartelle senz'altro.

Roma, il 26 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova in data 13 marzo 1896 n. 2041 d'ordine e nn. 1125 di protocollo, 41095 di posizione, pel deposito di n. 7 certificati del Consolidato 5 0[0 della complessiva rendita di L. 11200, intestati all' « Opera Pia Gimelli in Genova » fatto dal sig. Gambaro Giovanni Gaetano fu Luca, tesoriere della predetta Opera Pia.

Si diffida, ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati allo stesso sig. Gambaro i titoli del Consolidato 4,50 0[0, emessi in sostituzione dei certificati predetti, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 26 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Bologna in data 28 gennaio 1896, col n. 461 d'ordine e n. 257 di protocollo, 10106 di posizione pel deposito di n. 2 certificati del Consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di L. 80, intestati all'Opera pia Mencari Gaetano amministrata dal parroco *pro-tempore* della Chiesa della Ss. Trinità in Bologna, fatto dal signor Carpanelli Giacomo fu Gaetano amministratore dell'Opera pia stessa.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta saranno consegnati al predetto signor Carpanelli i nuovi titoli del Consolidato 4,50 0[0 emessi in sostituzione di quelli presentati senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 2 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla Cattedra di Statistica nella R. Università di Napoli.

Le domande in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 27 novembre 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere

in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 luglio 1896.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

1

R. Università degli Studi di Roma

AVVISO DI CONCORSO
a un posto di studio della Fondazione Corsi

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881 *n.* 396, *Serie* 3ª, *per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e Regolamento speciale della Facoltà di Giurisprudenza, in data 7 ed* 11 *marzo* 1882, *e deliberazione della Facoltà stessa del* 16 *luglio* 1896 *relativi al conferimento dei detti posti).*

È aperto il concorso, fra i *Laureati*, nella Facoltà di Giurisprudenza, a un posto di studio della *Fondazione Corsi*, con le norme seguenti:

Art. 1°. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la Laurea in Giurisprudenza, in questa Università, negli anni scolastici 1893-94-95, dopo avervi frequentati lodevolmente i corsi da almeno due anni.

Art. 2°. Le istanze per ammissione al concorso (*in carta bollata da cent. 50*) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al Preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3°. Il concorso verserà sul *Diritto amministrativo*, ed i candidati dovranno svolgere, a scelta, uno dei temi seguenti:

a) Dei dominii collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e della legge 4 agosto 1894.

b) Della natura delle decisioni amministrative ed in specie della loro relazione con le sentenze dei tribunali.

c) Dei rapporti di tutela e di vigilanza dello Stato sui Comuni.

Art. 4°. Il tempo utile per la presentazione della dissertazione scade col giorno 20 gennaio 1897.

Art. 5°. Il concorrente per conseguire il premio dovrà ottenere, nella prova scritta ed in quella orale, almeno 2[3 dei punti di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6°. Il premio, di L. 75 mensili, dura un anno, o per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dal Professore della materia nella quale il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7°. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studî, e un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio, dovrà rimettere, al Preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Con altro avviso sarà indicato il giorno in cui avrà luogo l'esame orale.

Roma, addì 20 luglio 1896.

Il Rettore
G. DALLA VEDOVA.

N. 29727 — Divisione 5ª

Il Prefetto della Provincia di Roma

Visti i precedenti decreti in data 10 ottobre 1885 n. 32224 e 30 aprile 1890 n. 17000, con i quali fu dichiarata la espropriazione di alcuni terreni in territorio di Roma, di proprietà dell'Ospedale Fate-bene-fratelli, in favore del Demanio dello Stato, per la costruzione della ferrovia Roma-Sulmona;

Visto il rapporto della Direzione tecnica governativa di detta ferrovia in data 3 luglio 1896 n. 62001-12402, dal quale risulta che i dati catastali descritti nei citati decreti non corrispondono a quelli dei terreni effettivamente occupati;

Ritenuta la necessità di procedere alla correzione dei decreti stessi;

Visto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1.

I decreti prefettizi 10 ottobre 1885 n. 32224 e 30 aprile 1890 n. 17000 sono modificati nella parte relativa ai dati catastali dei fondi occupati a carico dell'Ospedale Fate-bene-fratelli, come viene indicato dall'elenco seguente.

Art. 2.

Il presente decreto a cura della Prefettura sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, notificato all'Ente proprietario interessato ed all'Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato.

Art. 3.

Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i trenta giorni successivi a quello della inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati dall'articolo 51 della legge citata.

Art. 4.

Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previa dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili espropriati da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Roma, 17 luglio 1896.

Il Prefetto
BONASI.

Per copia conforme
Il Segretario
LAURICELLA.

Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Ospedale di S. Giovanni Calibita.
Indennità accordata: L. 20,725,68.
Polizza: 10 settembre 1885 n. 10008.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2.60: Come per legge.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 10 ottobre 1885, n. 32224.

Terreno seminativo, prativo e pascolivo, vocabolo Cavaliere, in territorio di Roma, mappa 119, nn. 113, 115 e 120.

Sezione e numeri in rettifica: mappa 109, nn. 128, 127, 129, 128¹, 135¹, 130 1[c e 133.

Confini ed indicazione della Agenzia: Fiume Aniene in due lati e tenuta Martellone.

Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Ospedale di S. Giovanni Calibita.
Indennità accordata: L. 6852,42.
Polizza: 14 aprile 1890 n. 17166.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2.60: Come per legge.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 30 aprile 1890, n. 17000.

Liquidazione definitiva dell'esproprio del detto terreno, mappa 119, nn. 113, 115 e 120.

Sezione e numeri in rettifica: mappa 119, nn. 128, 127, 129, 128¹, 135¹, 130 1[c e 133.

Confini ed indicazione della Agenzia: Fiume Aniene in due lati e tenuta Martellone.
Estimo L. 383,93.
Roma, 17 luglio 1896,

Il Prefetto
BONASI.

Per copia conforme
Il Segretario
LAURICELLA.

N. 29726 — Divisione 5ª

Il Prefetto della Provincia di Roma

Visti i decreti prefettizi in data 3 ottobre 1885 n. 33099, 26 settembre 1890 n. 51643, 15 dicembre 1886 n. 47627 e 15 gennaio 1888 n. 49291, coi quali si dichiarava l'espropriazione di vari appezzamenti di terreno in territorio di Tivoli di spettanza dell'Ospedale SS. Salvatore e Sancta Sanctorum di Roma a favore del Demanio dello Stato per la costruzione della ferrovia Roma-Sulmona;

Visto il rapporto 3 luglio 1896 n. 62992-12403 della Direzione tecnica governativa di detta ferrovia dal quale risulta che i dati catastali dei terreni espropriati non furono regolarmente indicati nei citati decreti prefettizi;

Ritenuta la necessità di procedere alla opportuna rettifica di tali decreti;

Visto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1.

I decreti prefettizi suindicati sono rettificati nella parte relativa ai dati catastali dei fondi espropriati, come risulta dall'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto a cura della Prefettura sarà registrato all'Ufficio del Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Tivoli, notificato all'Ente proprietario ed alla Agenzia del Catasto e delle Imposte per la voltura in testa al Demanio dello Stato.

Art. 3.

Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i trenta giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati dall'articolo 51 della legge citata.

Art. 4.

Trascorso l'avanti prefisso termine od ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità depositate, da farsi a cura e spese degl'interessati con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Roma, 17 luglio 1896.

Il Prefetto
BONASI.

Per copia conforme
Il Segretario
LAURICELLA.

Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Arciospedale del SS. Salvatore e Sancta Sanctorum di Roma.
Indennità accordata: L. 27236,92.
Polizza: 16 settembre 1885 n. 9946.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2.60: Come per legge.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 3 ottobre 1885 n. 33099.

Terreno prativo e pascolivo e pascolivo cespuglioso, vocabolo Martellone in territorio di Tivoli, sez. 4ª, nn. 946, 2 5|4, 5|3, 5|1, 5|2, 4|1, 21|2.
Sezione e numeri in rettifica: Sezione n. 481|resto, 422, 9|2 resto, 5|4 resto, 5|3, 5|2, 4|1, 22, 21.
Confini e indicazione dell'Agenzia: Fosso territorio di Roma strada provinciale Tiburtina e Petrucci Vincenzo.
Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Arciospedale del SS. Salvatore e Sancta Sanctorum di Roma.
Indennità accordata: L. 200.
Polizza: 30 ottobre 1890 n. 18586.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2.60: Infruttifero.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 26 settembre 1890 n. 51643.

Terreno prativo e pascolivo e pascolivo cespuglioso, vocabolo Martellone in territorio di Tivoli (liquidazione definitiva), sez. 4ª, nn. 22, 21, 4|1, 5|2, 5|3, 5|4 resto, 9|2 resto.
Sezione e numeri in rettifica: sez. n. 481|resto, 422, 9|2 resto, 5|4 resto, 5|3, 5|2, 4|1, 22, 21.
Confini e indicazione dell'Agenzia: Fosso territorio di Roma strada provinciale Tiburtina e Petrucci Vincenzo.
Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Arciospedale del SS. Salvatore e Sancta Sanctorum di Roma.
Indennità accordata: L. 225,62.
Polizza: 30 ottobre 1890 n. 11999.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2,60: Come per legge.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 15 dicembre 1886 n. 47627.

Altra occupazione dello stesso fondo per la costruzione della strada di accesso alla stazione Bagni, sez. 4ª nn. 22, 21, 4|1, 5|2, 5|3, 5|4 resto, 9|2 resto.
Sezione e numeri in rettifica: nn. 5|4 resto e 24.
Confini e indicazione dell'Agenzia: Fosso territorio di Roma strada provinciale Tiburtina e Petrucci Vincenzo.
Attuale possessore: Ferrovia Roma-Sulmona.
Ente espropriato: Arciospedale del SS. Salvatore e Sancta Sanctorum di Roma.
Indennità accordata: L. 145.
Polizza: 15 dicembre 1887 n. 13192.
Decorrenza d'interessi alla ragione 2.60: Infruttifero.
Autorità che ha emesso il decreto: Prefetto di Roma.
Data del decreto: 15 gennaio 1888 n. 49291.

Imposizione di servitù d'acquedotto sullo stesso terreno, sez. 4ª, nn. 22, 51, 4|1, 5|2, 5|3, 5|4 resto, 9|2 resto.
Sezione e numeri in rettifica: nn. 5|4 resto e 24.
Confini e indicazione dell'Agenzia: Fosso territorio di Roma strada provinciale Tiburtina e Petrucci Vincenzo.
Estimo L. 131,89.
Roma, 17 luglio 1896.

Il Prefetto
BONASI.

Per copia conforme
Il Segretario
LAURICELLA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 23 luglio 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI

La seduta è aperta (ore 15.30).

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE proclama il ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze, fra i senatori Ricotti e Parenzo, che ottennero il maggior numero di voti.

Congedi.

Accordansi alcuni congedi.

Presentazione di progetti di legge.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, presenta i seguenti progetti di legge:

Approvazione della convenzione tra l'Italia e lo Zanzibar per la concessione degli scali del Benadir.

Proroga al 12 gennaio 1897 dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria.

Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito.

Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.

Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale.

Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia.

Prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto sulla abolizione del dazio di uscita sugli zolfi e di rinviarlo alla Commissione di finanze.

Prega poi di dichiarare d'urgenza il progetto sul Commissariato civile e di rinviarlo all'esame d'una speciale Commissione alla quale potrebbe pure devolversi l'esame del progetto sulle opere dotali.

Raccomanda poi alla sollecitudine del Senato i progetti sulla beneficenza di Roma e sul Banco di Santo Spirito.

GIANTURCO, ministro dell'istruzione pubblica, presenta i seguenti disegni di legge:

Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'università di Napoli;

Arredamento e miglioramento degl'istituti universitari di Torino.

Di questi due disegni di legge il presidente propone il rinvio alla Commissione permanente di finanze.

BRIOSCHI fa notare che i nove progetti di legge oggi presentati sono molto importanti. Ma crede sarebbe un mancare al decoro del Senato se si accettasse la discussione di tutti questi progetti di legge in questo scorcio di sedute.

Propone si discutano solo i progetti di legge pei quali il presidente del Consiglio ha chiesto l'urgenza.

Chiede che venga in proposito interrogato il Senato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, esamina fugacemente il concetto informatore dei progetti di legge da lui presentati, e conclude pregando il Senato a voler discutere i progetti sulla beneficenza romana e sul Banco di Santo Spirito, ben inteso oltre a quelli relativi alla Sicilia.

ROSSI ALESSANDRO. Parla dei precedenti legislativi del progetto sugli infortuni del lavoro e dichiara che la discussione di tale progetto importerà molto tempo. Poichè è probabilissimo che il progetto sia modificato, così propone che se ne rimandi a novembre la discussione.

GIANTURCO, ministro della pubblica istruzione. Si augura che il senatore Brioschi non vorrà insistere nella sua proposta di rinviare a novembre la discussione dei due progetti di legge relativi alle università di Napoli e di Torino. Si tratta di due progetti urgenti e necessari e tali che non daranno luogo a lunga discussione.

Prega il Senato di volerne consentire la discussione.

BRIOSCHI. Deve insistere nella sua proposta di discutere cioè solo i tre progetti sulla Sicilia, malgrado le ragioni addotte e ciò appunto per l'importanza di quei progetti che esigono discussione.

Discuterebbe volentieri il progetto sull'inchiesta ferroviaria; ma poichè la Camera non ha nominato i suoi commissari, così propone il rinvio a novembre del progetto stesso.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, si rimette a quanto sarà per decidere il Senato; però distingue i progetti di legge in due categorie, quelli indispensabili come mezzi di governo, e quelli che, per quanto necessari, non sono assolutamente indispensabili.

Prega il senatore Rossi di non insistere nella sua proposta di rinviare la discussione del progetto sugli infortuni; conviene, peraltro, che se tale progetto non si discutesse non ne deriverebbe grave danno allo Stato.

Mette però fra i progetti di legge di imprescindibile necessità quelli sul Banco di Santo Spirito e sulla beneficenza romana, ed insiste perchè il Senato voglia discuterli, naturalmente, oltre a quelli riguardanti la Sicilia.

Ad ogni modo, pur facendo appello alla buona volontà del Senato, si rassegnerà al voto che in proposito sarà per emettere il Senato stesso.

Quanto all'inchiesta ferroviaria trova giusta la osservazione fatta dal senatore Brioschi circa la mancata nomina dei commissari, che doveva esser fatta dalla Camera elettiva.

Su questo punto consente nelle conclusioni del senatore Brioschi, perchè, ove occorra, il Governo ha tanto potere da ordinare, anche per decreto reale, l'inchiesta in via amministrativa se ciò si ravviserà proprio di assoluta necessità.

MAJORANA-CALATABIANO, come membro dell'Ufficio centrale che esamina il progetto sugli infortuni, non fa alcuna proposta.

Ma, rispetto al progetto sull'inchiesta ferroviaria, crede che il rinvio significhi reiezione.

Voci. No, no.

MAJORANA-CALATABIANO. Sì, e ciò perchè la proposta di proroga viene dal senatore Brioschi, relatore della maggioranza contraria al progetto.

Ora per le stesse considerazioni politiche invocate dal presidente del Consiglio, crede che il Senato debba discutere il progetto.

L'inchiesta puramente amministrativa della quale parlò l'onorevole Di Rudinì, accolla al Governo troppo gravi responsabilità.

Conclude perchè il progetto di legge sia discusso.

Se il Senato lo accetterà come fu proposto, l'inchiesta può eseguirsi perchè la Camera potrà convocarsi per nominare i suoi commissari e se non sarà in numero la colpa non sarà certo del Senato.

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura, industria e commercio. La proposta del rinvio a novembre fatta dal senatore Rossi per la legge sugli infortuni è molto grave.

Il punto di dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale è quello relativo alla colpa lata.

Spera che tale dissenso potrà essere eliminato con una non lunga discussione; perciò prega il senatore Rossi di non insistere nella sua proposta.

ROSSI ALESSANDRO. In verità non comprende il grave signi-

ficato del rinvio del progetto, a meno che si creda che il Senato debba approvare tal quale il progetto. Il punto sulla colpa grave è fondamentale, è il perno della legge.

Questa deve avere una discussione degna del Senato e conforme all'importanza del progetto.

Insiste adunque nella sua proposta.

Non dubita che il Governo senta i doveri suoi verso il Senato.

PRESIDENTE. Pone la questione.

Vi è la proposta Rossi di rinviar la discussione del progetto sugli infortunî.

Vi è una prima proposta Brioschi di rinviare la discussione del progetto sull'inchiesta.

Vi è poi una seconda proposta Brioschi di limitare la discussione ai tre progetti sulla Sicilia.

BRIOSCHI. Dice che ha proposto il rinvio della discussione sull'inchiesta ferroviaria a novembre perchè se la discussione venisse fatta oggi, secondo lui, sarebbe presso che inutile.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede che si discutano anche i progetti sul Banco di Santo Spirito e quello della beneficenza.

Questi progetti sono molto gravi e avuto riguardo anche all'esito della votazione che ebbero alla Camera, crede che meritino un lungo studio dal Senato. E, data l'ora del tempo e la non dolce stagione, non si può pretendere che il Senato si applichi a lavori così seri. Però avuto riguardo alle considerazioni svolte dal presidente del Consiglio, acconsente che si faccia la discussione anche di questi due progetti di legge.

Quanto all'inchiesta ferroviaria, ritira la sua proposta.

Prega però il Senato di non voler addossare tutto il lavoro alla Commissione di finanze e di ripartire i progetti oggi presentati fra la Commissione stessa e gli Uffici.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. È sicuro che gli Uffici ai quali si rinvieranno i progetti sulla beneficenza di Roma e sul Banco di Santo Spirito, saranno prestissimo in grado di presentare la relazione. Fa appello al sentimento di dovere del Senato.

GIANTURCO, ministro della pubblica istruzione, interpreta il silenzio del senatore Brioschi pei due progetti universitari come una adesione perchè essi siano discussi dal Senato.

Prega il senatore Brioschi di considerare che alla Commissione di finanze non sarà devoluto che l'esame di tre progetti di legge e quindi il suo lavoro non sarà tale da non potere essere esaurito in pochi giorni.

GADDA. Prega il presidente del Consiglio di contemplare fra i progetti urgenti quello di Genova che è di una assoluta necessità.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Oggi si discusse solo sui progetti presentati nella seduta odierna e su quelli posti all'ordine del giorno. Spera che tutti gli altri già pendenti possano discutersi.

BRIOSCHI. Osserva che queste dichiarazioni del presidente del Consiglio, sono in contraddizione colle precedenti. Se si è fatta una selezione tra i diversi progetti di legge, fu appunto in conseguenza di queste dichiarazioni.

Dichiara di ritornare alla sua primitiva proposta, cioè che dei diversi progetti presentati oggi si discutano solamente quelli relativi alla Sicilia.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Nelle sue parole non vi fu alcuna contraddizione.

Distinse i progetti d'imprescindibile necessità da quelli che non lo sono.

Fra i primi, ripete, vi sono quelli sulla Sicilia, sul Banco di Santo Spirito e sulla beneficenza di Roma.

BRIOSCHI. Prendendo la parola per l'ultima volta, esprime il desiderio che il Senato formuli chiaramente il proprio ordine del giorno pel mese di luglio.

Propone la discussione dei cinque progetti di legge indicati dal presidente del Consiglio e di quello relativo al porto di Genova, accennato dal senatore Gadda.

PRESIDENTE. Pone di nuovo la questione dopo l'avvenuta discussione.

Il presidente del Consiglio propone la sospensiva che ha la precedenza, il senatore Brioschi fa una proposta di merito.

BRIOSCHI. Non crede che la proposta del presidente del Consiglio, sia una modificazione della sua: sono due proposte diverse.

VITELLESCHI. Sembragli che in questa discussione si dimentichi una questione cardinale; non si pensa che deliberando queste discussioni affrettate, si suppone che il Senato debba tutto approvare senza nessun emendamento. Questo sistema non si comprende che per qualche legge di estrema urgenza, ma non più di questo. Consiglia il Senato a meditare su quello che meglio gli convenga fare.

Non presenta alcuna proposta, ma prega il Presidente di por mente a questo stato di cose, ed a sottoporre queste sue osservazioni al Senato.

PRESIDENTE. Non è suo ufficio rispondere all'invocazione fattagli dal senatore Vitelleschi. Però è suo ufficio porre la questione.

Crede che secondo l'articolo 41 del regolamento, la questione posta dal presidente del Consiglio sia sospensiva.

BRIOSCHI non crede che il Presidente abbia ragione.

PRESIDENTE. Crede di averla. (Si ride).

BRIOSCHI non insiste.

Si passa a votare.

SENSALES si astiene dal votare sul rinvio del progetto relativo agli infortuni sul lavoro.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Il Governo si rimette al Senato per il progetto sugli infortuni. (Benissimo).

La proposta Brioschi significa non prendere in considerazione i progetti dei quali si decide il rinvio.

Voci: No, no.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. L'effetto sarebbe questo. Si dia ai progetti il loro corso normale; quando questo studio sarà fatto, allora sarà a parlare della proposta Brioschi.

BRIOSCHI mantiene la sua proposta che non suona affatto rifiuto assoluto, ma solo temporaneo, di discutere i progetti non urgenti.

La linea di condotta che egli propone è conforme ai precedenti della Camera.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Sì, ma solo pei progetti in stato di relazione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Il Senato delibera:

Di togliere dall'ordine del giorno il progetto sugl'infortuni;

Di sospendere la deliberazione sugli altri progetti oggi presentati a quando saranno in stato di relazione.

Si rinviano alla Commissione permanente di finanze i progetti sulle università di Napoli e di Torino e quello sugli zolfi.

Si rinviano alla Commissione speciale i progetti di trattati colla Bulgaria e lo Zanzibar.

TODARO. La questione relativa alla Sicilia è gravissima. Ricorda i precedenti di questioni di questo genere e sarebbe bene che gli Uffici nominassero non uno ma due commissari.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni del senatore Todaro dichiara di non poter più nominare la Commissione. Non può far altro che interrogare il Senato se intende che gli Uffici nominino uno o due commissari.

MAJORANA-CALATABIANO. A questa temperatura, gli Uffici sono quel senatore che vuol diventare commissario. (Si ride).

PRESIDENTE. Gli Uffici sono quello che sono: troppo verismo, onorevole senatore Majorana (Viva ilarità).

MAJORANA-CALATABIANO. Voglia il senatore Todaro accettare una proposta conciliativa: consenta la Commissione speciale di nomina del Presidente, composta di dieci membri.

TODARO. Colla sua proposta non intendeva certo di venir meno alla deferenza dovuta al Presidente e quindi consente che il Presidente nomini una Commissione di dieci senatori.

SAREDO prega il Presidente di porre ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Circa il numero preferisce che la Commissione sia composta di cinque senatori, come propone il presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dopo che il senatore Todaro ha ritirato la proposta di mandare il progetto agli Uffici, accetta di nominare la Commissione.

Il Senato delibera di deferire a una Commissione di cinque membri nominata dal Presidente l'esame dei progetti pel Commissario civile in Sicilia e sulle opere dotali, dei quali progetti, come di quello sugli zolfi, si vota l'urgenza.

Si rinviano poi agli Uffici i progetti sulla beneficenza di Roma e il Banco di Santo Spirito.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sui diritti catastali e al regio decreto 13 settembre 1874 n. 2076 (serie 3ª) (N. 190).

BRANCA, ministro delle finanze. Osserva che all'art. 9 è sorta qualche incertezza della quale si rese interprete l'Ufficio centrale del Senato.

Fornisce alcuni schiarimenti e dichiara che consente nella interpretazione data all'articolo dall'Ufficio centrale.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Le osservazioni fatte dall'Ufficio centrale vennero mosse soltanto dal desiderio di chiarire meglio il significato dell'articolo 9.

Fa raccomandazioni al ministro perchè si ricorra il meno possibile alle perizie per l'accertamento dei redditi, tanto più che ben raramente esse rispondono alla realtà sia perchè fondate su criteri personali sia perchè vanno soggette a mutazioni continue.

BRANCA, ministro delle finanze. Accetta le osservazioni di massima del relatore.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Ringrazia.

CANONICO. Osserva che gli articoli 9 e 11 usano dizioni diverse, per la redazione del testo unico, — solo nell'articolo 11 è detto che si udrà il Consiglio di Stato.

BRANCA, ministro delle finanze. Dichiara che anche pel testo unico dell'articolo 9 udrà il Consiglio di Stato.

CANONICO, ringrazia.

Senza discussione si approvano gli articoli del progetto che è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge n. 205 e 190 per la votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario a complemento della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Procedesi all'appello nominale per le votazioni suacconnate.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, procede all'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gli interessi e le spese del giudizio (N. 205):

Votanti	59
Voti favorevoli	48
Voti contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sui diritti catastali e al Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 3ª) (N. 190):

Votanti	59
Voti favorevoli	53
Voti contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proclama poi membro della Commissione di finanze il senatore Ricotti, che ebbe 43 voti su 58 votanti.

Levasi (ore 18).

DIARIO ESTERO

Le notizie sulle faccende di Candia continuano ad essere incerte e contradittorie. È un fatto però accertato che lunedì scorso l'Assemblea nazionale si è riunita alla Canea ed ha proceduto all'elezione dei suoi uffici. Nessun incidente è avvenuto, in questa occasione, fra deputati cristiani e mussulmani.

Prima di prorogarsi l'Assemblea ha deciso di riunirsi nuovamente la settimana prossima, ma di attendere, per riprendere i suoi lavori legislativi, la risposta del Sultano alle domande di riforme presentate dai deputati cristiani.

Secondo un dispaccio del *New York Herald*, il Comitato rivoluzionario cretense avrebbe autorizzato i deputati cristiani ad attendere la risposta del Sultano fino al 30 luglio. Spirato questo termine, l'Epitropia ordinerebbe di rompere l'armistizio e i deputati cristiani, quelli almeno delle provincie insorte, dovrebbero deporre i loro mandati.

Da Londra si telegrafa quanto appresso:

« Nella sua ultima riunione, il Comitato di soccorso per Candia, ha deciso di inviare una Commissione nell'isola per distribuirvi dei soccorsi. Il Comitato ha deciso inoltre di fare appello al concorso dell'Armenia e delle Nazioni europee. »

I giornali di Vienna poi pubblicano il sunto di un rapporto consolare giunto da Belgrado il quale dice in sostanza:

« Il Sultano sarebbe malcontento dei suoi ministri. Esso avrebbe dichiarato che, se l'ordine non viene tosto ristabilito in Candia, esso affiderà ad altre mani la direzione degli affari dell'Impero. »

* * *

Telegrafano da Berlino in data 20:

« A proposito dell'annunziata visita dello Czar a Berlino, nulla consta ancora di positivo e finora non furono prese qui disposizioni di sorta. L'ambasciatore russo Osten-Sacken è partito sabato da Berlino, in permesso di due mesi, e questa circostanza farebbe almeno supporre non essere imminente l'arrivo della Coppia imperiale russa nella capitale germanica. Nei circoli bene informati si dice poi che dopo il viaggio dello Czar a Vienna non sarà toccata Berlino.

« Lo Czar dalla capitale austriaca si porterà a Kiew per assistere alla consacrazione di quella cattedrale e quindi intraprenderà il viaggio all'estero col seguente itinerario: Londra, Copenhagen, Darmstadt, Pietroburgo e poi Berlino. Questa versione però va registrata come una supposizione dei circoli diplomatici. »

I giornali di Vienna, invece, pubblicano quanto appresso:

« Nei circoli competenti si afferma che la Coppia Imperiale di Russia toccherà, nel suo prossimo viaggio, Vienna, Monaco, Darmstadt, Berlino e Copenhagen. Quivi la Coppia si imbarcherà a bordo di un *yacht* e, durante il suo viaggio di ritorno per la via di mare, toccherà Portsmouth, Brest, Lisbona, il Pireo e Costantinopoli. In un porto del Mar Nero, la Coppia Imperiale si incontrerà col Granduca ereditario, Giorgio.

« Non è improbabile che a Brest abbia luogo un incontro dello Czar Nicolò col sig. Fèlix Faure, Presidente della Repubblica francese ».

***

L'atteggiamento della Russia di fronte alla Serbia è da parecchio tempo oggetto di vive polemiche nella stampa della Serbia. Gli organi dei radicali si mostrano molto malcontenti della benevolenza di cui dà prova il governo russo al ministero progressista, presieduto dal sig. Novakovic. Ora l'uffisioso *Novosti*, di Pietroburgo, osserva che la Russia si tiene rigorosamente, per quanto riguarda la Serbia, al di fuori delle questioni di partito e che se essa accorda presentemente la sua fiducia al ministero Novakovic egli è perchè questo, a di lei avviso, governa realmente il paese secondo i suoi interessi nazionali, mentrechè, quando erano al potere i radicali non seppero porre rimedio nè allo stato delle finanze della Serbia, nè realizzare delle utili riforme amministrative, nè rilevare il suo prestigio internazionale.

La Russia, afferma il *Novosti*, non accorda la preferenza a nessun partito serbo; tutti i partiti sono eguali ai suoi occhi ed essa li giudica non dalle loro parole, ma dai loro atti, e se gli atti del ministero Novakovic sono riusciti ad ispirarle fiducia, nulla impedisce ai radicali di agire, a loro volta, se giungono al potere, in modo da meritarsi la stessa fiducia. E ciò sarebbe, in questo caso, tanto più facile che la Russia intende di avere a fare soltanto col governo serbo e giammai coi partiti serbi, che non sono elementi contemplati dalla Costituzione del loro paese.

***

Si ha da Londra, in data 22 luglio, che i deputati cattolici della Camera dei Comuni hanno deciso di costituire una frazione a parte, la quale si occuperà di tutte le questioni che si riferiscono agli interessi cattolici dell'Inghilterra.

Il numero dei deputati che professano la religione cattolica è oggi di 64, appartenenti a tutte le parti del Regno Unito, ma gl'irlandesi vi sono naturalmente in maggioranza.

Fra pochi giorni avrà luogo la costituzione ufficiale di questo nuovo partito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La Camera di Commercio ed Arti di Roma in occasione dell'onomastico di S. M. la Regina spedì a S. E. la Marchesa di Villamarina il seguente telegramma:

« Marchesa Villamarina, Dama d'onore di S. M. la Regina
« Monza.

« Prego l'E. V. rassegnare alla nostra Augusta Sovrana, nel lieto giorno del suo onomastico, gli augurii riverenti di questa Rappresentanza Commerciale.

« Romolo Tittoni
« *Presidente Camera Commercio Roma* ».

Al quale telegramma S. M. la Regina faceva rispondere col seguente:

« Presidente Camera Commercio
« Roma.

« L'Augusta Sovrana ringrazia per devoti augurii ed espressioni d'ossequio rassegnatile giorno suo onomastico.

« *Dama d'onore*
« Marchesa di Villamarina ».

Rimpatrio. — Da Massaua partì ieri il piroscafo *Sempione* diretto a Napoli, con truppe che rimpatriano.

Marina militare. — Le RR. navi *Vittorio Emanuele* e *Flavio Gioia*, con a bordo gli allievi della R. Accademia Navale, giunsero ieri a Tangeri.

A bordo tutti bene.

Agevolazioni di tariffe. — Il Ministero di agricoltura e commercio ha ottenuto dalla Navigazione Generale italiana un ribasso del 50 per cento sui prezzi di tariffa pel trasporto dei prodotti italiani alla Esposizione internazionale che avrà luogo a Bruxelles nel 1897.

Nuova linea di navigazione. — Si telegrafa da Genova che la Compagnia amburghese-americana ha deciso di stabilire una linea regolare diretta fra Genova ed il Rio della Plata, con quattro grandi vapori postali di recente costruzione.

La nuova linea s'inizierà nei primi giorni d'ottobre.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Werra* del N. L., partì da Genova per New-York, ed il piroscafo *Sud America* della linea La Veloce, giunse a Montevideo.

Galleria sottomarina fra il continente e la Sicilia. — Il progetto del comm. De Johannis per questa galleria importa la spesa di 70 milioni.

Il modello trovasi esposto nel Gabinetto annesso alla cattedra di geometria descrittiva della R. Università di Padova, e gli intelligenti lo lodano molto per la finezza del lavoro, la precisione del dettaglio, la scrupolosa rappresentazione dei dati geologici e metrici. Il prof. Legnazzi della Università padovana ne ha trattato in una dotta e brillante conferenza.

Il nuovo mezzo di congiungimento è una delle tante applicazioni, ideate dal prof. Legnazzi e applicate dal compianto ing. Federico Gabelli, dell'elicoide. Infatti il Gabelli seppe trar profitto dall'applicazione che dell'elicoide aveva fatto il prof. Legnazzi nella lunga e comoda rampa della torre storica di San Martino della Battaglia, ideando una galleria sottomarina, che, dopo lunghi ed accertati studi sulla profondità del mare e la natura del molo, si venne a determinare secondo la direzione che, partendo da San Giovanni di Canitello ai piedi delle storiche montagne d'Aspromonte (Calabria), giungesse al piano degli Inglesi in Sicilia. Due pozzi del diametro di 800 metri e con lo sviluppo di tre chilometri o una pendenza del 32 per mille, sarebbero il mezzo di comunicazione. Questo *tunnel* tornerebbe certo più vantaggioso di qualunque ponte sospeso, che per la sua straordinaria lunghezza (1400 metri) non resisterebbero all'urto dei venti che dominano lo stretto di Messina.

Roma. — Spettacoli di questa sera:

Costanzi. — *Saffo*, ore 21.

Politeama Reale — *Gli spettri*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 23. — Si assicura che il Ministro della Marina abbia intenzione di chiedere alle Cortes un credito straordinario di 160 milioni di *pesetas*, dei quali 34 occorrono pei nuovi incrociatori.

LONDRA, 23. — Il *Daily News* ha da Atene che nell' isola di Candia le truppe irregolari turche uccisero 15 Cristiani, fra i quali due preti della Provincia di Eraklcion. I Cristiani massacrarono sei Musulmani.

Il *Times* ha da Costantinopoli che notizie ufficiali da Orfa annunziano essere stati massacrati 25 Armeni.

LONDRA, 23. — L'*Agenzia Reuter* ha da Salonicco: « Una banda di 125 uomini varcò sabato la frontiera greca a Nezero e passò il fiume Halyacmon.

« La banda occupa attualmente Xerolivado. »

DIGIONE, 23. — È morto l'ex-ministro Spuller.

BUDAPEST, 23. — Il Congresso internazionale per la protezione degli animali, emise un voto di protesta contro la vivisezione ed approvò la proposta del dott. Carlo Ohlsen che si debbano abolire nelle Esposizioni agrarie ed industriali tutti i premi

agli oggetti che servono alla distruzione degli uccelli, eccettuato il fucile.

Il Congresso nominò a suo delegato il dott. Ohlsen pel prossimo Congresso internazionale libero di Parigi per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

LILLA, 23. — Sono giunti i delegati stranieri venuti ad assistere al Congresso socialista. Il Municipio li riceverà, stasera, ufficialmente all'*Hôtel de Ville*.

La popolazione ha assunto un contegno ostile, in seguito a che i delegati socialisti tedeschi si recheranno in incognito al Municipio e non parteciperanno al corteo.

COSTANTINOPOLI, 23. — Un *Iradè* del Sultano dichiara il Consiglio ecclesiastico armeno responsabile dei disordini commessi dagli Armeni.

Lo scopo di questo provvedimento è d'indurre il Patriarca a consigliare la calma.

Si ha da La Canea che il Governatore impedirà lo sbarco di armi attese per gli insorti candiotti.

LILLA, 23. — I membri del Congresso socialista si formarono in corteo stasera alle ore 8,45 in Piazza della stazione per recarsi all'*Hôtel de Ville* ed assistere al *punch* loro offerto dal Municipio.

I delegati esteri, eccettuati quelli tedeschi, presero parte al corteo.

Nacquero alcune colluttazioni colla folla, la quale gridava: *Viva la Francia!* mentre si rispondeva con alcune grida di: *Viva il socialismo!*

MADRID, 24. — Si dice insistentemente che, stante l'ostruzionismo dei deputati liberali alla Camera, il Ministro delle finanze intenda dimettersi.

LILLA, 24. — I delegati socialisti, arrivando iersera all'*Hôtel de Ville*, furono accolti da una folla di 10.000 persone che gridava: *Viva la Francia! Viva l'Alsazia! Abbasso la Germania!*

I socialisti rispondevano, gridando: *Viva il socialismo!*

Identiche dimostrazioni si ripeterono all'uscita dei socialisti dall'*Hôtel de Ville*. Furono scambiati alcuni colpi. Un dimostrante rimase ferito. Sono stati fatti quindici arresti.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 23 luglio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 758.5
Umidità relativa a mezzodì 33
Vento a mezzodì . . . . . . SW debolissimo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 32.°0. / Minimo 19.°8
Pioggia in 24 ore: — —

Li 23 luglio 1896.

In Europa pressione bassa alle latitudini elevate; 755 nell'Ebridi, Kuopio; relativamente alta al SW, 767 Biarritz.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario, venti freschi di ponente sulle Isole, ancora temporali su quasi tutto il continente.

Temperatura poco diminuita sull'Italia inferiore.

Stamane: cielo nuvoloso al N e Centro, piovoso a Venezia sereno o poco nuvoloso altrove; venti deboli settentrionali al N, intorno al ponente al S.

Barometro: 760 Belluno, Domodossola, Sassari. 759 Venezia, Genova, Roma, Napoli, Palermo, 758 Catania.

Mare agitato a Palermo.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, intorno al ponente altrove; cielo in generale sereno, ancora qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 luglio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	30 7	19 0
Genova	1/2 coperto	calmo	28 6	23 0
Massa Carrara	1/2 coperto	legg. mosso	29 3	20 0
Cuneo	1/4 coperto	—	28 4	17 2
Torino	1/2 coperto	—	29 0	20 5
Alessandria	1/4 coperto	—	30 1	20 7
Novara	sereno	—	29 6	19 4
Domodossola	sereno	—	28 0	17 1
Pavia	1/4 coperto	—	31 9	17 8
Milano	1/2 coperto	—	29 2	18 4
Sondrio	1/4 coperto	—	27 4	18 0
Bergamo	3/4 coperto	—	27 3	18 2
Brescia	sereno	—	31 5	19 5
Cremona	1/2 coperto	—	31 5	20 2
Mantova	3/4 coperto	—	29 2	19 0
Verona	coperto	—	30 2	15 9
Belluno	coperto	—	29 1	18 8
Udine	3/4 coperto	—	29 6	19 6
Treviso	piovoso	—	31 8	21 0
Venezia	piovoso	legg. mosso	28 6	20 0
Padova	coperto	—	28 6	20 0
Rovigo	coperto	—	29 9	19 3
Piacenza	1/4 coperto	—	28 8	18 8
Parma	1/2 coperto	—	31 6	19 6
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	29 9	18 7
Ferrara	coperto	—	28 5	19 3
Bologna	3/4 coperto	—	29 3	18 6
Ravenna	3/4 coperto	—	31 3	19 2
Forlì	3/4 coperto	—	30 0	21 2
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	27 5	19 7
Ancona	1/4 coperto	calmo	27 9	21 9
Urbino	coperto	—	25 9	18 1
Macerata	sereno	—	28 0	21 0
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	19 5
Perugia	1/4 coperto	—	29 4	18 3
Camerino	3/4 coperto	—	26 4	19 0
Pisa	3/4 coperto	—	31 0	18 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	28 5	20 8
Firenze	3/4 coperto	—	32 4	20 6
Arezzo	1/4 coperto	—	30 7	17 9
Siena	1/4 coperto	—	30 1	18 7
Grosseto	1/4 coperto	—	33 6	26 8
Roma	sereno	—	32 3	19 8
Teramo	sereno	—	29 6	18 4
Chieti	sereno	—	27 6	17 0
Aquila	1/2 coperto	—	27 5	15 9
Agnone	sereno	—	26 0	16 1
Foggia	sereno	—	29 8	19 6
Bari	sereno	calmo	26 4	21 0
Lecce	sereno	—	30 7	20 0
Caserta	sereno	—	31 4	17 2
Napoli	sereno	calmo	27 0	20 8
Benevento	sereno	—	27 8	16 6
Avellino	sereno	—	26 1	14 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	24 3	14 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	24 0	11 7
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	26 8	20 0
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	27 7	23 8
Palermo	1/4 coperto	agitato	32 6	18 7
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	29 0	21 0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	28 8	19 0
Messina	coperto	calmo	28 6	22 0
Catania	1/4 coperto	calmo	31 4	21 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	33 3	22 2
Cagliari	sereno	calmo	33 0	21 0
Sassari	coperto	—	26 1	18 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 Luglio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,90 92 1/2		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	93,87 1/2	93 87 1/2			— — (2)
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93,95	— —			— — (3)
			detta » di L. 25	94,10	— —			— —
»			detta » di L. 10	94,50	— —			— — (4)
			detta » di L. 5	94,50 95,,	— —			— —
»			detta 4 1/2 %	101,80 77 1/2 80 82	— —			— — (5)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	102,— (1/2	— —			— —
»			» » » 3 a 45	102,20	— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 50 (6)
»			» » » interamente liberati		— —			101 65 (7)
»			detta 4 %		— —			93 87 1/2 (8)
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5% (stamp.)		— —			96 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— — (9)
1 apr. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			478 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			470 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			256 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 1/2 %		— —			499 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			650 — (10)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			506 50 (11)
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			712 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			140 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			439 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			358 —
15 apr. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas od altri sistemi		— —			820 —
1 lug. 96	500	500	» Acqua Marcia		— —			1278 — (12)
1 gen. 93	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	213 214 214 1/2		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			8 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			65 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			160 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	226 1/2 227 227 1/4		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			307 — (13)
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	117 1/2 118		— —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			110 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			21 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			94 —
»	250	125	» » - Vita		— —			208 50

(1) ex L. 2,00 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) ex L. 1,12 1/2 — (6) id. — (7) id. — (8) ex L. 2,00 — (9) ex L. 11,65 — (10) ex L. 20,50 — (11) ex L. 12,50 — (12) id. — (13) ex L. 10,00.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.				
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.	— —			285 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			— —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.	— —			454 — (2)
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			190 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			80 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			164 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			45 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 ott. 90	200	200	» » dei Materiali Laterizi	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	106 60	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	107 15	107 12½	107 07½	107 12½ 107 (10	107 20 10	107 07½ 106 (72½
2	Londra	90 giorni	— —	26 81½	26 80	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 94	— —	26 93½ 93	26 95 93	26 95 90	26 95
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	132 10	— —	132 10 07½	132 10 07½	132 10 131 90	132 10

Risposta dei premi . . 29 luglio
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1896

Rendita 5 %	95 30
detta 4 ½ %	101 70
detta 4 %	95 30
detta 3 %	56 50
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette (1ª Emissione) 4 %	477 —
» dette (2ª a 8ª Emissione)	470 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	316 —
» » » B. d'It. 4 %	492 —
» » » » 4 ½ %	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	680 —
» » Mediterranee	518 —
» » Sarde (Preferen.)	275 —
» Banca d'Italia	720 —
» Banco di Roma	140 —
» Istituto It. Cred. Fond.	444 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	330 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	820 —
» » Acqua Marcia	1280 —
» » Condotte d'acqua	212 —
Azioni Soc. Immobiliare	8 —
» » Molini Mag. Gen.	70 —
» » Gener. Illuminaz.	200 —
» » An. Tramway-Om.	219 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	117 —
» » Piccola Borsa di Roma	115 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli	22 —
» » Credito Italiano.	525 —
» Fondiaria Incendio	94 —
» » Vita	210 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	289 —
» Strade Ferr. del Tirreno	462 —
» Soc. Immobiliare	200 —
» » » 4 %	85 —
» Ferr. Sec. della Sard.	— —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	170 —
Azioni Banca Generale	50 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

22 luglio 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 93 788
Consolidato 3 % . . . . » 57 —

(1) ex L. 5,82 — (2) ex L. 10,00.

La Commissione Sindacale

AUGUSTO PALLADINI.
LEONIERO ROSELLINI.
ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.